

#### **In questo numero:**

- **IRES: conferimento di partecipazioni (art. 177, comma II, Tuir) e successiva vendita**
- **Dal 2019 capital gain al 26%**
- **Dichiarazione d'intento: integrazione importo acquisti in sospensione**
- **Nuova tassonomia per i bilanci 2018**
- **Lo scontrino non sostituisce il documento digitale se richiesto dal cliente**

#### **LEGAL**

- **Appalti, principio di solidarietà: onere della prova dei debiti gravanti sulle società convenute**

### IRES: CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI (ART. 177, COMMA II, TUIR) E SUCCESSIVA VENDITA

Secondo la dottrina prevalente, **non** costituisce **abuso del diritto** il conferimento a realizzo controllato di una partecipazione, ai sensi art. 177, comma II, del TUIR (da parte di persone fisiche), e la **successiva vendita** della stessa partecipazione, da parte della società conferitaria, **in regime PEX**. Ciò **in quanto**, come avviene per il conferimento d'azienda in neutralità (art. 176, comma III, del TUIR), i soci persone fisiche **non monetizzano** le plusvalenze da realizzo delle partecipazioni, circostanza che potrebbe avvenire solamente tramite la distribuzione di dividendi. In assenza di interventi ufficiali sul punto, quindi, può dirsi **rispettata la ratio della norma**, analogamente a quanto previsto per le operazioni di cui all'art. 176, comma III, del TUIR, che è quella di **far circolare la società scambiata**, non direttamente (conferimento d'azienda e cessione delle partecipazioni ricevute), ma come **beni di secondo grado** da parte della conferitaria (conferimento di partecipazioni e cessione delle stesse da parte della conferitaria).

### DAL 2019 CAPITAL GAIN AL 26%

Dal primo gennaio 2019, per le **cessioni** a titolo oneroso **di partecipazioni, qualificate e non**, si applicheranno le novità impositive introdotte dalla Legge di bilancio 2018. Al di fuori dell'esercizio d'impresa, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti non residenti applicheranno alle plusvalenze realizzate nelle cessioni di cui sopra un'**imposta sostitutiva del 26%**. I possessori di partecipazioni qualificate non dovranno quindi più cumulare parte della plusvalenza realizzata con gli altri redditi prodotti nel periodo d'imposta. Ricordiamo che per **realizzo** si intende il **passaggio di proprietà** della partecipazione; eventuali **acconti** percepiti nel **2018** di **partecipazioni cedute nel 2019**, saranno **tassati nel 2019**. Viceversa, per incassi nel 2019 di pagamenti dilazionati, relativi a partecipazioni cedute nel 2018, si applicheranno le norme in vigore fino allo scorso anno. **Differente** è invece il regime di tassazione dei **dividendi** distribuiti a partecipazioni qualificate; in questo caso ci si deve riferire al **periodo di formazione delle riserve distribuite**: per riserve formate **fino al 31.12.2006**, i dividendi saranno tassati al **40%**; per riserve formate **fino al 31.12.2016**, la tassazione è del **49,72%**; per riserve formate **successivamente al 31.12.2016**, è del **58,14%**. Tenuto conto delle aliquote fiscali IRPEF vigenti, è quindi **opportuno**, quando possibile, valutare la convenienza di un'**eventuale distribuzione di dividendi prima della cessione della partecipazione**. Salvo, ovviamente, considerazioni relative alla **rivalutazione** delle partecipazioni, prevista dalla Finanziaria 2019, all'art. 1, commi 1053-1054, il cui costo è dell'**11%** del valore di perizia, da redigere entro il prossimo 30 giugno.

### DICHIARAZIONE D'INTENTO: INTEGRAZIONE IMPORTO ACQUISTI IN SOSPENSIONE

L'Agenzia delle Entrate (risposta all'interpello n. 126 del 21.12.2018) ha precisato le modalità con cui l'**esportatore abituale** può **aumentare il plafond** d'acquisto presso il proprio fornitore. Qualora il cliente/esportatore abbia **già utilizzato** in tutto o in parte (presso quel fornitore) il plafond disponibile (con acquisti in sospensione), **per integrare** l'importo di **plafond** utilizzabile, deve **presentare una nuova dichiarazione d'intento**. In quest'ultimo documento l'esportatore indicherà l'**importo ulteriore** fino a concorrenza del quale intende avvalersi del **plafond**. Naturalmente, la nuova dichiarazione dovrà essere presentata prima di effettuare l'operazione non interamente coperta dalla precedente dichiarazione d'intento. Qualora, invece, **non sia ancora utilizzato il plafond**, l'integrazione può avvenire tramite **dichiarazione integrativa**. Qualora il fornitore abbia considerato il nuovo **plafond** derivante dall'integrazione (e non dalla nuova dichiarazione d'intento, quando obbligatoria quest'ultima), **non** pare siano **applicabili** a suo carico **sanzioni**, mentre **a carico del cliente** sono contestabili solo **violazioni formali**, sanabili con **200 euro per ciascun periodo d'imposta** (art. 9 D.L. n. 119/2018). Tale sanatoria prevede il pagamento di quanto dovuto in 2 rate annuali (31.5.2019 e 2.3.2020).

### NUOVA TASSONOMIA PER I BILANCI 2018

E' stato pubblicato sulla G.U. dell'8 gennaio scorso il **comunicato** del Ministero dello Sviluppo economico che ufficializza l'obbligo di adozione della **nuova tassonomia <XBRL>**, da utilizzare ai fini del **deposito dei bilanci** presso il Registro delle Imprese. Essa è identificata col codice <PCI 2018-11-04> e sarà obbligatoriamente adottata a partire dai **bilanci depositati dall'1.3.2019**, riferiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva. La **stessa tassonomia** può tuttavia essere applicata **anticipatamente**; la **vecchia procedura** resta applicabile **fino al 28.2.2019**, ma solamente per i **bilanci chiusi prima del**

**31.12.2018.** Le principali novità, rispetto alla versione precedente, riguardano: - nello Stato patrimoniale dei bilanci abbreviati e delle micro-imprese, la **specificità della voce <C.II – Crediti>** nelle 3 componenti dei crediti **entro e oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate**; - nella Nota integrativa è stato introdotto un campo testuale per l'**informativa sulle sovvenzioni, sui contributi, sugli incarichi retribuiti e sui vantaggi economici ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche.**

#### LO SCONTRINO NON SOSTITUISCE IL DOCUMENTO DIGITALE SE RICHIESTO DAL CLIENTE

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 7 pubblicato il 16.1.2019, ha chiarito le modalità di fatturazione nel contesto degli esercenti attività di commercio al minuto. Nel caso in cui venga richiesta dal cliente l'emissione della fattura vi sono due possibilità: l'emissione di una fattura immediata o di una fattura differita. L'emissione della **fattura immediata** comporta l'**esonero dalla emissione di ricevuta o scontrino fiscale**, nella sola ipotesi in cui la fattura stessa venga **rilasciata contestualmente alla consegna del bene o alla prestazione del servizio**. Altrimenti, si rende necessaria l'emissione di un documento che provi l'operazione, rappresentato da una quietanza che assume valore solo commerciale e non anche fiscale, oppure la stampa della fattura o, in caso di pagamento elettronico, la ricevuta del Pos. In questo caso, la **fattura elettronica immediata avrà come data quella di effettuazione dell'operazione** e concorrerà a formare l'Iva a debito del mese o trimestre di competenza. Per la **fattura differita**, è possibile l'emissione di uno scontrino o di una ricevuta fiscale nel momento di consegna del bene o prestazioni di servizio, da utilizzare come documento idoneo per l'emissione della successiva fattura differita. L'importo di queste operazioni con scontrino o ricevuta fiscale dovrà essere scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi poiché documentati da fattura differita.

## LEGAL

#### APPALTI, PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ: ONERE DELLA PROVA DEI DEBITI GRAVANTI SULLE SOCIETÀ CONVENUTE

Il regime di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancito dall'art. 29 c. 2 L. n. 276/2003, che garantisce il lavoratore - purché entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto - circa il pagamento dei trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, lo solleva **"dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio"**. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, con sentenza n. 834/2019, in accoglimento del ricorso promosso da un operaio avverso la decisione della Corte d'Appello competente che gli aveva negato la retribuzione e i contributi richiesti per il lavoro svolto in esecuzione di un contratto di appalto. Il giudice del gravame, in particolare, aveva ritenuto non adeguatamente provati i servizi affidati al ricorrente ed in conseguenza dei quali quest'ultimo aveva maturato il credito retributivo-contributivo rivendicato, negando pertanto la richiesta di condanna in solido tra loro delle società operanti nella catena d'appalto presso cui egli era stato impiegato. A giudizio della Suprema Corte, al contrario, **il principio di solidarietà stabilito dal predetto art. 29 "presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dei coobbligati solidali"**, posto che attiene unicamente al rapporto intercorrente tra gli stessi la ripartizione interna dei rispettivi debiti. Solo un'interpretazione siffatta, invero, può dirsi compatibile con la ratio della disposizione, volta ad attenuare il rischio **"che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nel contratto commerciale"**. Accolto dunque il ricorso e rinviata la causa alla competente Corte d'Appello per nuovo esame.

#### MERCATO FINANZIARIO

| EURIBOR | 17/01/19 | 10/01/19 | 31/12/18 | CAMBI      | 17/01/19 | 10/01/19 | 31/12/18 | SPREAD               | 17/01/19 | 10/01/19 | 31/12/18 |
|---------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| 3 mesi  | -0,312   | -0,312   | -0,313   | Euro - USD | 1,140    | 1,153    | 1,145    | Btp vs BUND 10 years | 252,2    | 263,5    | 254,3    |
| 6 mesi  | -0,236   | -0,236   | -0,240   | Euro - yen | 123,95   | 124,91   | 125,85   |                      |          |          |          |
| 1 anno  | -0,120   | -0,120   | -0,119   |            |          |          |          |                      |          |          |          |

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.